

POSITION PAPER ASSILEA SUI RECENTI DOCUMENTI BANCA D'ITALIA:

Consultazione “Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche” (10 giugno 2020) ([link](#))

Consultazione “Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati” (10 giugno 2020) ([link](#))

Sommario

Premessa.....	1
1. Applicazione della nuova definizione di default.....	2
2. Proroga delle disposizioni transitorie relative all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9.....	3
3. Modalità e tempi di applicazione delle altre disposizioni di cui alle modifiche della normativa bancaria in risposta alla pandemia COVID-19.....	4
4. Vendite su larga scala di esposizioni in stato di default.....	5
5. Altre disposizioni recenti non richiamate nelle presenti consultazioni.....	5

Premessa

Ringraziamo per l'opportunità concessa di partecipare alle consultazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni di vigilanza e segnaletiche pubblicate lo scorso giugno e cogliamo l'occasione per chiedere chiarimenti e conferme su alcuni punti di interesse per il settore in esse contenuti, anche alla luce di altre comunicazioni e disposizioni recentemente pubblicate.

I temi qui affrontati riguardano in particolare:

1. l'applicazione delle nuove regole di definizione di **scaduto deteriorato**, con riferimento al principio di continuità dello scaduto nel caso di leasing e crediti a rimborso rateale;
2. la possibilità di applicazione da parte degli intermediari finanziari dell'estensione delle disposizioni transitorie relative all'applicazione del principio contabile internazionale **IFRS 9**, di cui alle modifiche alla normativa bancaria introdotte dal Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (G.U. dell'UE L.204/4 del 26.6.2020);
3. le modalità e i tempi di applicazione agli intermediari finanziari delle modifiche alla normativa bancaria introdotti dal citato Regolamento; questo sia con riferimento alle disposizioni la cui entrata in vigore per le banche è stata anticipata al 27 giugno 2020 (quali i trattamenti preferenziali per le **esposizioni verso PMI**), sia con riferimento alle disposizioni la cui entrata in vigore è prevista in data successiva (quali l'esenzione della

deduzione dai fondi propri degli **investimenti in software**, di cui alla consultazione EBA sugli standard tecnici che specificano il trattamento prudenziale delle risorse software del 9 giugno 2020);

4. la conferma della possibilità di applicazione da parte degli intermediari finanziari IRB della facoltà transitoria di correzione delle stime di LGD nel caso di **vendite su larga scala di esposizioni in stato di default** (c.d. *massive disposals*);
5. l'esclusione degli intermediari finanziari dall'ambito di applicazione soggettivo – a livello individuale¹ - di alcune disposizioni recenti che non vengono esplicitamente richiamate nella presente consultazione, quali: le disposizioni di cui al **Prudential backstop** del Regolamento dell'UE n.2019/630 e le **Linee Guida EBA sulla concessione e monitoraggio dei prestiti** (se non nell'ambito di quanto esplicitamente richiamato dalla nuova direttiva europea sul credito ai consumatori CCD).

1. Applicazione della nuova definizione di default

Con riferimento a quanto illustrato nella consultazione “Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche” (10 giugno 2020), prendiamo atto della decisione di Banca d'Italia di non esercitare la discrezionalità prevista nel Regolamento delegato della Commissione (RD) n. 171/2018 che consente di modificare le soglie di rilevanza per l'identificazione delle esposizioni scadute deteriorate definite in via generale dal regolamento; tale decisione comporta l'applicazione di una definizione di scaduto e di soglie di rilevanza omogenee per i diversi intermediari, sia bancari che non.

Chiediamo in questa sede conferma della corretta interpretazione delle versioni in revisione delle Circolari segnaletiche pubblicate nella consultazione “Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati” (10 giugno 2020): Circ. n. 272/2008 e succ. agg. di cui alla Matrice dei conti (delle banche)² e Circ. n. 217/96 e succ. agg. del Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL³.

Le citate circolari, nello specifico, precisano che “*Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute (2) rilevano modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. (3) sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.*”

Pertanto, in relazione alle **esposizioni a rimborso rateale** (quali il leasing), verrebbe mantenuto il riferimento all'art.1193 del Codice Civile (3) il quale in merito all'“Imputazione del pagamento” recita: “*chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti*”.

Viene inoltre specificato in nota (2) che: “*la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.*”

¹ In considerazione dell'applicazione di tali disposizioni a livello di gruppo da parte dei numerosi intermediari finanziari consolidati in un gruppo bancario.

² Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/nuova-definizione-default/Schema-di-modifiche-della-Circ-n-272.pdf>

³ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/nuova-definizione-default/Schema-di-modifiche-della-Circ-n-217.pdf>

Alla luce di ciò, il pagamento totale di una rata/canone leasing andrà ad interrompere la continuità dello scaduto, anche ove in concomitanza del rimborso della rata scaduta si presenti un nuovo scaduto su una rata successiva. Chiediamo ovviamente conferma di questa interpretazione. Proprio nello spirito della nuova normativa europea, così come richiamata nel Documento per la consultazione Banca d'Italia del 10 giugno 2020 (nota 4 a pag. 4) tale interpretazione andrebbe peraltro ad evitare che “*emerga un numero eccessivo di default tecnici, cioè, di default imputabili a circostanze diverse dalla difficoltà finanziaria e quindi con un alto tasso di rientro in bonis (“cure rate”)*”.

2. Proroga delle disposizioni transitorie relative all'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9

Nel documento di consultazione Banca d'Italia “Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti” del 10 giugno 2020 è stato precisato (pag. 7 del documento) che la Circ. 288/2015 è oggetto di alcuni interventi mirati di aggiornamento volti a incorporare il contenuto di chiarimenti forniti al sistema attraverso provvedimenti separati o risposte a quesiti. Tra questi rientra il Provvedimento del 9 aprile 2018, con il quale è stata estesa agli intermediari finanziari l'applicazione della disciplina transitoria in materia di IFRS 9 ai sensi dell'art. 473-bis CRR (di cui al seguente [link](#)).

Ritroviamo questa modifica all'interno della bozza di revisione della Circ. 288/2015 e succ. agg.⁴, dove a pag. 85 viene previsto l'inserimento del par. 4.12 “Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR)” che recita quanto segue: “*Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473-bis CRR.*” La consultazione Banca d'Italia è stata lanciata prima che venisse pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo finale del citato Regolamento (EU) 2020/873 in materia di adeguamento della normativa bancaria in risposta all'epidemia COVID-19, che prevede un'estensione di due anni della disciplina transitoria in materia di IFRS 9.

Chiediamo pertanto che la modifica finale della Circ. 288 tenga conto di tale Regolamento e venga così rettificata: “*Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 2024 gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473-bis CRR.*” L'introduzione della modifica proposta nell'aggiornamento della Circ. 288 consentirà, oltre alla conferma della proroga del trattamento, la possibilità di applicazione del nuovo regime fin dal 31 dicembre 2020, con i nuovi fattori scalari introdotti dal Regolamento (EU) 2020/873 ed un maggior risparmio di capitale.

Si trova un'efficace argomentazione a tale modifica al considerando 12 del Regolamento (EU) 2020/873 in materia di adeguamento della normativa bancaria in risposta all'epidemia COVID-19, dove viene specificato che “*Al fine di limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare che potrebbe verificarsi se la pandemia di COVID-19 comportasse un aumento significativo degli*

⁴Cfr.: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/modifiche-disposiz-interm-finanziari/Disposizioni.pdf>

accantonamenti per perdite attese su crediti, è necessario prorogare le disposizioni transitorie anche nel diritto dell'Unione.”

Riteniamo che tali motivazioni siano valide anche per l'applicazione delle nuove regole agli intermediari finanziari, che svolgono un importante e riconosciuto ruolo nel finanziamento delle PMI e dei consumatori, le categorie più colpite dalla crisi. L'applicazione a tali intermediari dell'estensione della disciplina transitoria prevista dalle modifiche alla normativa bancaria sembra peraltro rientrare nelle intenzioni espresse nello stesso documento di consultazione di Banca d'Italia, là dove viene precisato che *“La Banca d'Italia terrà conto delle modifiche eventualmente apportate alla disciplina delle banche in occasione dell'emanazione delle disposizioni definitive per gli IF.”*

La richiesta di tale adeguamento alle modifiche alla normativa bancaria era già presente peraltro tra quelle riportate nella Lettera congiunta Assifact, Assilea, Assofin del 10 giugno 2020.

3. Modalità e tempi di applicazione delle altre disposizioni di cui alle modifiche della normativa bancaria in risposta alla pandemia COVID-19

Nel citato documento di consultazione di giugno viene precisato che Banca d'Italia intende estendere agli intermediari finanziari l'applicazione delle modifiche in materia di fondi propri, rischio di credito, disciplina transitoria e metodi di consolidamento di cui al Regolamento (UE) n. 876/2019 (“CRR2”) e che la data di applicazione delle nuove regole terrebbe conto di quanto previsto per le banche. Viene altresì precisato, come sopra ricordato, che Banca d'Italia terrà conto delle modifiche eventualmente apportate alla disciplina delle banche introdotte in risposta alla situazione di emergenza causata dall'epidemia di Covid-19 e che anticipano in alcuni casi i tempi di entrata in vigore delle modifiche alla CRR.

Il citato Regolamento (EU) 2020/873 in materia di adeguamento della normativa bancaria in risposta all'epidemia COVID-19 è stato pubblicato nella G.U. dell'UE il 26.6.2020 e **le principali disposizioni di modifica della CRR, quali i trattamenti preferenziali per le esposizioni verso PMI, i prestiti alle infrastrutture e la cessione del quinto dello stipendio si applicano alle banche già a partire dal 27 giugno 2020. Riteniamo, pertanto, che siano già applicabili anche per gli intermediari finanziari e, qualora non fosse così, che venga confermata quanto prima la loro applicazione.**

La richiesta di una contestuale applicazione agli intermediari finanziari delle modifiche alla normativa bancaria era già presente nella citata Lettera congiunta Assifact, Assilea, Assofin del 10 giugno 2020.

Accogliamo inoltre con favore l'intenzione di estendere l'esenzione dalla deduzione dai fondi propri degli attivi da **investimenti in software**, che si applica decorsi 12 mesi dall'adozione delle disposizioni attuative dell'EBA (la cui consultazione si è chiusa il 23 giugno 2020). **L'applicazione di tale disposizione agli intermediari nei tempi in cui verrà applicata alle banche ne consentirà un efficientamento della struttura e un miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela, consentendo un adeguato contesto competitivo con gli altri intermediari bancari e FinTech.**

4. Vendite su larga scala di esposizioni in stato di default

Nella bozza di revisione della Circ. 288/2015 posta in consultazione (pag. 57), è stato inserito il seguente paragrafo.

“10. Correzione in caso di vendite su larga scala

Gli intermediari finanziari possono applicare l’art. 500 CRR, come modificato dal CRR2, alle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default effettuate dal [data di avvio della consultazione] e non posteriori al [5 aa dalla pubblicazione del documento di consultazione].”

Questa disposizione consente – a determinate condizioni - di correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive. **Chiediamo se tale disposizione può essere applicata per la revisione delle stime di LGD degli intermediari IRB con riferimento alle cessioni avvenute a partire dal 2019 fino a fine 2025.** La modifica dell’ambito temporale della sua applicazione sarebbe coerente con quello che è stato previsto per le banche, per le quali ai sensi dell’art. 3 lett. h) del Regolamento (UE) n. 876/2019, tale disposizione è entrata in vigore già dal 27 giugno 2019 con riferimento alle cessioni avvenute da fine novembre 2016 a fine giugno 2022 e consentirebbe di accelerare il processo di cessione di NPL degli intermediari finanziari, partito in ritardo rispetto al mondo bancario.

5. Altre disposizioni recenti non richiamate nelle presenti consultazioni

Riteniamo necessario evidenziare che la consultazione di giugno ha esteso agli intermediari finanziari le disposizioni europee sulla nuova definizione di default, le specifiche modifiche regolamentari della c.d. CRR 2, di cui al citato Regolamento (UE) n. 876/2019 e gli adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 di cui al citato Regolamento (EU) 2020/873.

Si rileva però che non è stato menzionato il Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in tema di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (c.d. *Prudential Backstop*). Tale Regolamento è già entrato in vigore per le banche con riferimento ai crediti sorti a partire dal 26 aprile 2019 e mostrerà i suoi effetti allo scadere dei due anni dalla loro entrata in default.

Pertanto, in considerazione della mancanza di un esplicito riferimento all’estensione agli intermediari finanziari di tale normativa riteniamo che **gli intermediari finanziari non siano chiamati nell'immediato ad applicare a livello individuale il meccanismo di cui al “Prudential Backstop”**, ma che debbano applicare la nuova definizione di default come espressamente stabilito dalla consultazione summenzionata.

Similmente, nella consultazione in oggetto, sono state richiamate esplicitamente le Linee Guida EBA che Banca d’Italia vuole applicare anche agli intermediari finanziari, quali ad esempio le citate Linee Guida EBA sull’applicazione della nuova definizione di default e le Linee Guida dell’EBA in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati richiamate (di cui al par. 2.4 del documento per la consultazione).

Non ci sembra venga fatta menzione, in quella sede, delle **Linee Guida EBA per l’erogazione e il monitoraggio del credito**, che sono state pubblicate in data precedente alla presente consultazione (29 maggio 2020). Nel documento EBA contenente i feedback della

consultazione sulle Linee Guida, viene peraltro specificato che tali disposizioni si applicano anche ai crediti leasing, se posti in essere da banche. **Riteniamo che anche in questo caso non sia prevista una loro applicazione agli intermediari finanziari a livello individuale**, se non nell'ambito di quanto esplicitamente richiamato dalla nuova direttiva europea sul credito ai consumatori CCD.